



Bruxelles, 21.3.2019
C(2019) 2129 final

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI
CASELLATI
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama
IT – 00186 ROMA

Signora Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere motivato sulla "Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018" {COM (2018) 633 final}.

La proposta fa parte di una serie di proposte legislative della Commissione, quali le proposte riguardanti la guardia di frontiera e costiera europea¹ e la direttiva rimpatri², fondate sui principi della solidarietà e della responsabilità e volte a rafforzare ulteriormente la capacità dell'Unione di fornire agli Stati membri tutto il sostegno necessario per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori. Essa comprende modifiche mirate dell'accordo provvisorio raggiunto dai colegislatori il 28 giugno 2017 per garantire che, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia sia in grado di fornire sostegno in tutte le fasi della procedura di esame di una domanda di protezione internazionale, fatta salva la competenza degli Stati membri di decidere su singole domande.

Inoltre, l'Agenzia sarà in grado di fornire assistenza nella procedura volta a stabilire lo Stato membro competente a valutare la domanda di protezione internazionale. La proposta prevede inoltre che l'Agenzia sia in grado di coadiuvare gli organi giurisdizionali nella gestione degli appelli nel pieno rispetto dell'organizzazione del potere giudiziario di ciascuno Stato membro, così come dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura.

¹ COM(2018) 631 final.

² COM(2018) 634 final.

L'iniziativa dovrebbe essere valutata nel contesto dei negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010, presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016³ e sulla quale i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio nel giugno 2017.

La Commissione prende atto del parere del Senato della Repubblica.

Rammaricandosi che il Senato ritenga che la proposta violi il principio di sussidiarietà, la Commissione tiene a sottolineare i seguenti elementi.

Sia la proposta originaria della Commissione del 2016 che il successivo compromesso politico raggiunto nel giugno 2017 si fondano sull'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La stessa base giuridica è stata mantenuta per la proposta modificata. L'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si prefigge lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento.

Gli obiettivi della proposta della Commissione sono: facilitare l'attuazione e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo; intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle questioni attinenti all'asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d'asilo, nelle condizioni d'accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione; monitorare l'applicazione operativa e tecnica del diritto e delle norme dell'Unione per quanto riguarda l'asilo, e fornire un maggiore sostegno operativo e tecnico agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscano pressioni sproporzionate.

Poiché è interesse comune e condiviso garantire la corretta applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo attraverso un'azione concertata fra Stati membri col sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in modo da consolidare la stabilità e la regolarità nel funzionamento del sistema europeo comune di asilo, gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

In questo senso, l'articolo 16, paragrafo 1, elenca le diverse possibilità di cui dispone l'Agenzia per sostenere gli Stati membri nella realizzazione delle suddette misure.

Nel caso dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), l'Agenzia stessa dovrebbe poter prendere un'iniziativa a sostegno di uno Stato membro nel caso in cui, nonostante una pressione sproporzionata, lo Stato membro in questione non richieda l'assistenza

³ COM(2016) 271 final.

dell'Agenzia (a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c)). In tali casi si richiede l'accordo dello Stato membro.

Nel caso dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), che fa espressamente riferimento all'articolo 22, l'Agenzia può essere sollecitata a intervenire a seguito di una decisione del Consiglio per prestare assistenza a uno Stato membro qualora si presenti una situazione di pressione sproporzionata sui sistemi di asilo e di accoglienza o inefficacia degli stessi. Ciò si limita alle situazioni in cui i sistemi di asilo e di accoglienza di uno Stato membro siano resi inefficaci a un punto tale da produrre gravi conseguenze per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo o alle situazioni in cui gli Stati membri non rispettino la raccomandazione formulata dalla Commissione nell'ambito dell'esercizio di monitoraggio. Va comunque sottolineato che, conformemente al testo di compromesso politico del 27 giugno 2017, anche nei casi in cui l'articolo 22 sia attivato mediante un atto di esecuzione del Consiglio, i dettagli dell'attuazione pratica di tale decisione del Consiglio sono contenuti in un piano operativo concordato tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e lo Stato membro interessato.

Pertanto, tenuto conto dell'obiettivo e conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati. Inoltre, la possibilità che le misure siano proposte su iniziativa dell'Agenzia (e dopo aver chiesto l'accordo dello Stato membro interessato) o dal Consiglio mediante un atto di esecuzione, come previsto all'articolo 22, non si pone in contrasto con l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ma costituisce anzi un mezzo per garantirne la piena applicazione.

Per quanto riguarda le domande e le osservazioni di natura più squisitamente tecnica formulate dal Senato della Repubblica nel proprio parere, la Commissione rinvia all'allegato della presente.

Sulla proposta sono ora in corso le discussioni tra la Commissione e i colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio, e la Commissione confida che venga raggiunto un accordo quanto prima possibile.


Il parere del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso con i colegislatori e alimenterà tali discussioni.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.



Frans Timmermans
Primo vicepresidente



Dimitris Avramopoulos
Membro della Commissione

Allegato

La Commissione ha attentamente esaminato le questioni sollevate dal Senato della Repubblica nel suo parere ed è lieta di fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le osservazioni del Senato della Repubblica in merito alle contraddizioni percepite tra l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), la Commissione desidera ribadire che essi prevedono due scenari diversi sulla base dei quali l'Agenzia deve fornire assistenza operativa e tecnica agli Stati membri in situazioni di pressione sproporzionata (e, nel caso dell'articolo 22, di inefficacia dei sistemi di asilo e di accoglienza).

Il primo scenario, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), prevede che sia l'Agenzia a proporre, di propria iniziativa (e con l'accordo dello Stato membro interessato), assistenza operativa e tecnica agli Stati membri i cui sistemi di asilo o di accoglienza siano sottoposti a una pressione sproporzionata. Qualora venga attivata l'assistenza operativa e tecnica a norma di detto articolo, il piano operativo deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell'articolo 18 (dell'accordo politico provvisorio del 28 giugno 2017).

Il secondo scenario, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), riguarda la disposizione specifica dell'articolo 22, che prevede che tale sostegno possa essere fornito solo sulla base dell'atto di esecuzione del Consiglio. Le modalità di attuazione pratica di tale decisione del Consiglio si trovano nell'articolo 22 stesso.

Poiché i suddetti articoli riguardano due diversi scenari, la Commissione non ravvisa alcuna contraddizione tra di essi.

Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), non è collegato neppure all'articolo 21 relativo all'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione. La relativa disposizione dell'articolo 16, paragrafo 1, riguardo all'invio di tali squadre figura alla lettera d). L'unica modifica apportata a detto articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dal testo di compromesso politico del 27 giugno 2017 consiste nella soppressione dei termini "sottoposti a una pressione sproporzionata" per garantire che l'assistenza fornita agli Stati membri possa essere estesa a situazioni diverse da quelle di pressione sproporzionata.